

REGOLAMENTO INTEGRATIVO D'AMBITO PER LA CACCA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO

Il presente Regolamento è valido solo per l'A.T.C. Oltrepo Nord 4 Casteggio



Approvato dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. Oltrepo Nord 4 Casteggio nella seduta del
22/03/2023 con validità dal 22/03/2023

Art. 1

Obiettivi e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità tecniche ed operative della caccia di selezione ai cervidi, su indicazione di quanto indicato nel vigente “Regolamento provinciale per il prelievo degli Ungulati”. In particolare, l’obiettivo del presente regolamento è quello di disciplinare la partecipazione dei cacciatori alla caccia di selezione al capriolo all’interno dell’A.T.C. Oltrepo Nord 4.

Art. 2

Figure coinvolte

1. **Commissione Tecnica Ungulati d’Ambito** – E’ nominata dal Comitato di Gestione dell’A.T.C., resta in carica per la durata del Comitato di Gestione e decade con esso, non ha potere decisionale ma solo quello di proporre le risoluzioni al Comitato di Gestione per la definitiva approvazione. Alla Commissione vengono affidati i seguenti compiti: Organizzare i censimenti, su indicazione dei tecnici incaricati, nel rispetto delle modalità previste dal “Regolamento provinciale per il prelievo degli Ungulati”, organizzare i vari Distretti di caccia in modo da distribuire la pressione venatoria in modo uniforme sul territorio, valutare e proporre eventuali interventi sulle zone di caccia al fine di risolvere, o prevenire, danni alle coltivazioni agricole, mantenere contatti e collaborazione con tutte le istituzioni e le figure coinvolte nella caccia di selezione, avvallare i piano di prelievo indicati dai tecnici incaricati per poi passare lo stesso al Comitato di Gestione dell’ATC per la definitiva approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.
2. **Coordinatori di Distretto** – Vale quanto previsto dal Regolamento Provinciale vigente. Al fine di distribuire al meglio la pressione venatoria, i Capi Distretto potranno:
 - vietare **la sola caccia di selezione** in alcune aree ben definite del proprio Distretto per l’intera stagione o per parte di essa.
 - Accettare nel proprio Distretto o dirottare su altri Distretti dell’A.T.C. le nuove domande di iscrizione.

- Il Coordinatore di Distretto coordina le attività di gestione all'interno del proprio Distretto, e durante i censimenti prende le adesioni, le firme di presenza, valida le schede nominali di partecipazione e dispone i selecontrollori ai posti assegnati.
- Il Coordinatore di Distretto raccoglie le schede di partecipazione alla fine del periodo dei censimenti, o alla fine della singola uscita di censimento, e ne verifica le presenze confrontando i fogli firma in suo possesso e le schede nominali di partecipazione.
- Il Coordinatore di Distretto, a sua discrezione, può destinare i selecontrollori iscritti al Distretto ad una specifica area di caccia (sottozona).
- Il Coordinatore di Distretto organizza le riunioni annuali in cui vengono definite le assegnazioni dei capi e delle eventuali zone di caccia secondo i criteri definiti nel Regolamento Provinciale e nel presente Regolamento d'Ambito; trasmette l'elenco delle assegnazioni dei capi all'ATC prima dell'inizio del prelievo.
- Il Coordinatore di Distretto può suddividere il territorio del proprio distretto in aree al fine di distribuire in maniera omogenea la pressione venatoria.
- Il Coordinatore di Distretto redige annualmente la graduatoria di merito del proprio Distretto.
- Il Coordinatore di Distretto, prima di consegnare le fascette ai rispettivi assegnatari, verifica che questi abbiano effettuato il versamento del contributo per il capo.
- Il Coordinatore di Distretto durante l'attività venatoria e le operazioni di censimento può intervenire nei confronti dei selecontrollori che dimostrano scarso impegno, o non seguono le indicazioni loro impartite, mediante segnalazione alla CTAU.
- Il Coordinatore di Distretto durante l'attività venatoria è tenuto a segnalare comportamenti non adeguati alla CTAU, per i provvedimenti del caso, alla terza segnalazione comprovata, il selecontrollore verrà escluso dal prelievo selettivo per la stagione corrente.
- Il Coordinatore di Distretto ha la facoltà di imporre un accompagnatore da lui scelto nel caso in cui si manifestino difficoltà nell'effettuare l'abbattimento del capo assegnato.

3. **Capi Area** – Vengono scelti dal Coordinatore di Distretto in qualità di collaboratori sentita la Commissione Tecnica Ungulati d’Ambito, svolgono tutte le mansioni delegate dal Coordinatore di Distretto.
4. **Selecontrollori** – Oltre quanto previsto dal “Regolamento provinciale per il prelievo degli Ungulati”, il selecontrollore operante in A.T.C. Oltrepo Nord 4 **non può** essere iscritto a più di un Distretto di Caccia in Provincia di Pavia, **può** essere spostato temporaneamente in altro Distretto, dal Coordinatore di Distretto, per motivi organizzativi.

Art. 3

Suddivisione territoriale e rapporto tra numero di selettori ed estensione territoriale

Il territorio vocato è suddiviso in Distretti di gestione per il prelievo selettivo, definiti nel Piano Pluriennale di Gestione degli Ungulati dell’ATCPV4. La CTAU stabilisce il numero massimo di selecontrollori ammissibili per ogni Distretto, tenendo conto dei seguenti inderogabili parametri:

- **Distretto 1** rapporto di densità massima di 1 selecontrollore ogni 100 ha di TASP.
- **Distretto 2** rapporto di densità massima di 1 selecontrollore ogni 100 ha di TASP.
- **Distretto 3** rapporto di densità massima di 1 selecontrollore ogni 150 ha di TASP.

Nel caso le domande di ammissione ai distretti dovessero superare la disponibilità di posti, la CTAU stilerà una lista di attesa che dovrà rispettare le seguenti priorità:

- **Priorità 1** – residenza nel Distretto richiesto (punti 10)
- **Priorità 2** – residenza nell’ATC (punti 8)
- **Priorità 3** – residenza in Provincia di Pavia (punti 5)
- **Priorità 4** – residenza in Regione Lombardia (punti 3)
- **Priorità 5** – residenza fuori regione (punti 1)

La lista di attesa verrà aggiornata ogni anno dalla CTAU entro il 30 aprile. Per ogni anno di attesa gli aspiranti riceveranno i punteggi soprariportati solo se ogni aspirante ripresenterà domanda ogni anno e presenzierà al numero minimo di censimenti richiesti, in caso di mancanza di uno dei due

requisiti richiesti il nome verrà depennato dalla lista di attesa. I punteggi della lista di attesa non concorrono alla formazione della graduatoria di merito per l'assegnazione dei capi. Nel momento in cui, in uno o più Distretti, si verificasse la disponibilità di posti, verranno ammessi gli aspiranti con punteggio più alto in lista di attesa. Qualora un aspirante avesse richiesto un Distretto diverso da quello con disponibilità di posti e rifiutasse la nuova collocazione potrà comunque restare in lista di attesa ma perderà il punteggio fino ad allora acquisito ripartendo quindi dal punteggio minimo.

Art. 4

Accesso al prelievo degli ungulati

1. Così come da art. 12, comma 1 del Regolamento Provinciale Ungulati, l'accesso al prelievo degli ungulati in forma selettiva nell'A.T.C. Oltrepo Nord 4 è riservato esclusivamente ai cacciatori già soci dell'A.T.C. in possesso della qualifica di cui alla lettera d) dell'art. 5 dello stesso Regolamento Provinciale. **Il numero minimo dei censimenti per accedere al prelievo è pari ad 1/3 del numero totale dei censimenti previsti dall'A.T.C. nella relativa stagione venatoria, di cui almeno la metà (definita per eccesso) effettuati nel Distretto di appartenenza.**
2. Ai fini della formazione della graduatoria, e quindi per l'accesso al piano di abbattimento, l'A.T.C., sentita la CTAU, può determinare l'obbligo di partecipazione ad una o più giornate di lavoro aggiuntive, tale obbligo avrà validità annuale e verrà comunicato al momento della pubblicazione del calendario dei censimenti.
3. Il Comitato di gestione, su proposta della Commissione Tecnica Ungulati d'Ambito (C.T.A.U.) potrà non ammettere al prelievo i selecontrollori che nella stagione venatoria precedente si siano resi colpevoli di comportamenti venatori pericolosi per l'incolumità altrui.
4. L'accesso al prelievo è condizionato dall'espletamento delle attività di censimento come previsto dal presente regolamento.
5. L'assegnazione dei capi è realizzata, compatibilmente alla disponibilità, cercando di evadere le richieste dei selecontrollori, in

base ai criteri del Regolamento Provinciale e al presente Regolamento.

6. In caso di esubero di richieste rispetto ai capi disponibili le assegnazioni saranno espletate seguendo l'ordine della graduatoria annuale.
7. In caso di esubero di capi rispetto alle richieste, i selecontrollori possono richiederne altri.
8. Un selecontrollore non può aver altri capi prima che tutti gli aventi diritto abbiano potuto richiederne almeno uno. In caso di più richieste degli stessi capi l'assegnazione sarà fatta secondo il criterio sopra citato.
9. Dal 1° maggio di ogni anno è consultabile in ATC o sul sito, tramite un codice personalizzato, la conferma di accesso al prelievo, il punteggio raggiunto e la posizione nella graduatoria di merito.
10. Tutte le fascette, corrispondenti ai capi assegnati al singolo selecontrollore devono essere ritirate e pagate entro il 31 maggio di ogni anno, pena la perdita dei capi assegnati.

Art. 5

Attribuzione dei punteggi

E' fatto obbligo da parte del selettore di comunicare l'avvenuto sparo al Coordinatore di Distretto entro il termine dell'uscita, pena una segnalazione alla CTAU.

Il cacciatore iscritto al Distretto di gestione viene inserito in una graduatoria di merito. La graduatoria viene ricalcolata annualmente a partire da un punteggio di base stabilito dai criteri contenuti nel Regolamento Provinciale a cui vengono sommati punteggi riferiti ai seguenti casi:

- Partecipazione alle attività gestionali organizzative che riguardano le attività svolte presso i centri di controllo in qualità di biometrista, nonché interventi di recupero nel caso di conduttori di cani da traccia, documentati da apposito registro firmato: **2 punti.**

- Interventi di protezione, metodi ecologici di prevenzione, miglioramenti ambientali sulla base di specifici progetti predisposti dall'A.T.C. valutati dalla Commissione Tecnica Ungulati d'Ambito: **10 punti.**
- Azioni di accompagnamento: **2 punti.**
- Partecipazione ai censimenti: **5 punti** (si precisa che la partecipazione ai censimenti da punti di vantaggio che prevedono alba e tramonto è da considerarsi come 2 censimenti: 10 punti).
- mancato abbattimento del capo assegnato: **meno 5 punti** (salvo aver effettuato almeno il 10% delle uscite calcolate sulle giornate effettive del periodo di prelievo conforme al capo da abbattere).
- Mancata o tardata riconsegna della documentazione in dotazione per il prelievo del capo assegnato: **meno 5 punti.**
- Mancata o tardata consegna della mandibola: **meno 5 punti.**
- Mancata consegna trofeo per la valutazione: **meno 5 punti.**
- Consegna mandibola o trofeo non scarnificato e non bollito o naturalizzato in modo non corretto: **meno 5 punti.**
- Mancato tempestivo avviso, al Coordinatore di Distretto, del colpo effettuato sia con esito positivo che negativo: **meno 5 punti.**
- Il mancato rispetto del cacciatore delle indicazioni gestionali e venatorie impartite dal Coordinatore di Distretto comporta una segnalazione da parte di quest'ultimo alla CTAU. Alla terza segnalazione (avvenute anche in stagioni venatorie differenti) la CTAU procederà all'applicazione di eventuali penalità che possono arrivare fino alla sospensione per un anno da tutti Distretti.

Per ogni altra infrazione al presente Regolamento non specificata nei precedenti paragrafi ed in caso di accertate infrazioni commesse da selecontrollori riguardanti il Regolamento Provinciale, articoli di legge nazionali e regionali in materia di caccia, l'ATCPV4 tramite la CTAU si riserva il diritto di valutare i singoli casi e di procedere all'applicazione di eventuali penalità che possono arrivare fino alla sospensione per uno o più anni. In caso di sospensione il cacciatore può partecipare alle giornate di censimento obbligatorie per non decadere dall'iscrizione del Distretto. Ciascuna sospensione, previa comunicazione alla Provincia di Pavia,

decorre dal momento in cui viene comunicato il provvedimento al cacciatore dalla CTAU.

Punteggi di base:

- Residenti in un Comune all'interno dell'A.T.C.: **20 punti.**
- Residenti in Provincia di Pavia: **10 punti.**
- Residenti in Regione Lombardia: **5 punti.**
- Residenti in una Provincia confinante con la Regione Lombardia: **1 punto.**
- Residenti fuori dalla Regione Lombardia: **0 punti.**

All'atto dell'assegnazione del capo, in caso di parità di punteggio, il cacciatore residente in un Comune dell'A.T.C. ha diritto alla prelazione, nel caso di ulteriore parità il cacciatore con un numero maggiore di censimenti svolti nel Distretto di appartenenza ha diritto di prelazione.

1. I punteggi sopra riportati vengono assegnati annualmente a tutti coloro che sono regolarmente iscritti all'A.T.C., ovvero ad un Distretto dello stesso A.T.C. e che abbiano partecipato almeno al numero minimo di censimenti previsti.
2. L'assegnazione dei punteggi parte dall'accertamento, da parte della C.T.A.U., della regolare iscrizione del selecontrollore ad un Distretto dell'A.T.C.. Nel caso in cui un selecontrollore abbia compiuto azioni di accompagnamento, biometria, recupero con cane da traccia, interventi di protezione e prevenzione prima di aver inoltrato domanda di iscrizione ad un Distretto dell'A.T.C., allo stesso selecontrollore non verranno riconosciuti i punti ottenuti prima della presentazione della domanda di iscrizione.

Viene riconosciuto **1 punto** per ogni anno di iscrizione allo stesso Distretto (**anzianità di iscrizione**). Nel caso in cui un selecontrollore inoltri domanda per cambiare Distretto, il punteggio di anzianità cumulato si azzera.

Art. 6

Assegnazione dei capi

1. Al momento dell'assegnazione dei capi, su proposta della C.T.A.U., il Coordinatore di Distretto tenendo conto del comportamento dei singoli selecontrollori nella stagione precedente potrà:
 - Assegnare punteggi di merito aggiuntivi, in numero massimo di **2 punti**, a tutti coloro che nella stagione precedente abbiano effettuato abbattimenti di “capi sanitari” comprovati dalla documentazione prevista nel Regolamento Provinciale.
2. Nel caso in cui, all'assegnazione dei capi, un selecontrollore rinunciasse al capo da trofeo di sua spettanza a favore di un altro selecontrollore, che non abbia già diritto ad un capo di pari classe, verranno assegnati **10 punti** di merito aggiuntivi nella stagione venatoria successiva.

Art. 7

Etica venatoria

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. su proposta della C.T.A.U. valuterà annualmente il comportamento tenuto dai singoli selecontrollori nell'annata precedente riservandosi il diritto di escludere dai piani di prelievo, indipendentemente dal punteggio cumulato, tutti coloro che:

1. Si siano resi responsabili di comportamenti scorretti o lesivi nei confronti di altri selecontrollori.
2. Non abbiano effettuato la comunicazione preventiva di uscita così come richiesto dai Coordinatori di Distretto.
3. Non abbiano comunicato immediatamente al Coordinatore di Distretto l'abbattimento o il ferimento del capo.
4. Si siano resi responsabili di comportamenti lesivi nei confronti dei proprietari dei terreni su cui svolge azione di caccia.

Art. 8

Iscrizioni ai distretti

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. su proposta della C.T.A.U. stabilisce che il numero massimo di selecontrollori iscrivibili ai distretti è il seguente:

- Distretto 1 – 19 selecontrollori.
- Distretto 2 – 35 selecontrollori.
- Distretto 3 – 52 selecontrollori.

Oltre i numeri suesposti, non saranno iscrivibili altri selecontrollori.

Nel caso di nuove domande di iscrizione, il Coordinatore di Distretto provvede alla loro registrazione per la formazione di una lista di attesa. I selecontrollori, iscritti in lista d'attesa, per confermare la permanenza in tale lista, devono ripresentare domanda ogni anno, la mancata presentazione comporta la cancellazione dalla lista d'attesa e la perdita della posizione acquisita.

La permanenza associativa al distretto si conferma annualmente, ed automaticamente, per tutti coloro che, già iscritti nell'annata precedente, parteciperanno alle attività obbligatorie previste per la gestione degli ungulati, siano esse giornate di censimento, o altro, richiesto dal Comitato di Gestione e/o dal Coordinatore di Distretto. Chi non partecipa alle attività di censimento minime previste perde automaticamente l'iscrizione al Distretto per l'anno in corso e per poter rientrare deve ripresentare domanda di iscrizione per l'anno successivo.

Art. 9

Accettazione del Regolamento

La firma per presa visione e accettazione del Regolamento Provinciale e del presente Regolamento è obbligatoria per accedere al prelievo selettivo degli Ungulati in Ambito ed è parte integrante del modulo di iscrizione al Distretto.